



COMUNE DI MORBIO INFERIORE

Regolamento comunale concernente i sussidi comunali per la promozione del trasporto pubblico

(del 26 marzo 2012)

IL CONSIGLIO COMUNALE DI MORBIO INFERIORE

richiamati i disposti della Legge organica comunale del 10 marzo 1987 e successive modifiche;
visto il messaggio municipale n. 4/2012 del 13 febbraio 2012,

d e c r e t a

- Scopi** **Art. 1** ¹Il presente regolamento ha lo scopo di promuovere l'utilizzo regolare dei mezzi di trasporto pubblico nell'intento di ridurre il traffico e l'inquinamento ambientale e contenere il fabbisogno di posteggi pubblici
- ²Esso prevede inoltre un contributo alla copertura delle spese per l'utilizzo dei trasporti pubblici da parte di studenti, giovani fino a 25 anni e beneficiari di rendite AVS/AI.
- Campo d'applicazione** **Art. 2** Le norme del presente regolamento si applicano a tutte le persone residenti nel Comune (domiciliati e dimoranti).
- Titoli di trasporto sussidiati** **Art. 3** Possono beneficiare del sussidio i seguenti abbonamenti nominativi:
- Abbonamento generale FFS;
 - Abbonamento metà prezzo FFS;
 - Abbonamento binario 7 FFS;
 - Abbonamento di percorso FFS;
 - Abbonamento arcobaleno mensile o annuale;
- ²L'elenco dei titoli di trasporto sussidiati potrà essere adeguato dal Municipio in funzione dei nuovi prodotti offerti dalle imprese di trasporto.
- ³Gli abbonamenti al portatore non beneficiano di alcun sussidio comunale.
- Categorie** **Art. 4** Il sussidio comunale è riconosciuto esclusivamente per titoli di trasporto di seconda classe.
- Domanda** **Art. 5** I beneficiari di cui all'art. 2 possono richiedere il contributo comunale direttamente allo sportello presentando il titolo di trasporto acquistato, un documento d'identità, la ricevuta di pagamento ed eventuali altri documenti comprovanti il diritto al sussidio (tessera di studente, attestato di frequenza, cedolino AVS/AI, ecc.).

- Termine** **Art. 6** Il sussidio comunale deve essere richiesto al più tardi entro un mese dalla data di acquisto del titolo di trasporto.
- Ammontare del sussidio** **Art. 7** ¹Per le persone adulte è riconosciuto un sussidio pari al 5% dell'importo effettivamente pagato dal beneficiario, già dedotti eventuali sconti e riduzioni speciali, fino a concorrenza di un importo massimo annuo per persona di Fr. 200.--.
- ²Per studenti, giovani fino a 25 anni e beneficiari di rendite AVS/AI è riconosciuto un sussidio pari al 10% dell'importo effettivamente pagato dal beneficiario, già dedotti eventuali sconti e riduzioni speciali, fino a concorrenza di un importo massimo annuo per persona di Fr. 200.--.
- ³Per gli abbonamenti estivi arcobaleno "ozono" è riconosciuto un sussidio pari al 50% del prezzo effettivamente pagato dal beneficiario, già dedotti eventuali sconti e riduzioni speciali. Questo sussidio non è cumulabile con gli altri previsti dal presente regolamento.
- Decisioni** **Art. 8** I servizi amministrativi del Comune determinano l'ammontare del sussidio sulla base della documentazione prodotta e procedono al versamento dello stesso in contanti allo sportello.
- Reclami** **Art. 9** ¹Contro la decisione dei servizi amministrativi è data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni dall'intimazione.
- ²Contro la decisione su reclamo è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dalla sua intimazione.
- Entrata in vigore e norme abrogative** **Art. 10** ¹Il presente regolamento entra in vigore il 1. luglio 2012, riservata la ratifica da parte della competente autorità cantonale.
- ²Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogata la "ordinanza municipale concernente la promozione del trasporto pubblico tramite il finanziamento parziale dell'abbonamento arcobaleno" del 22 agosto 2011, così come ogni altra disposizione in materia.

Per il Consiglio comunale

Il Presidente
Francesco Catenazzi

Il Segretario
Giovanni Keller

Ratificato dalla Sezione degli enti locali in data 24 maggio 2012

Testo aggiornato al 30 maggio 2012